

[REDACTED]

TRIBUNALE DI NAPOLI

R.G. 19/2020- Dott. [REDACTED]

Esperto Nominato ex l. 3/2012: [REDACTED]

INTEGRAZIONE PIANO

Il Sig. **Amante Luigi** rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] con la presente integrazione, oltre a confermare le richieste del piano in subordine per la liquidazione del patrimonio depositato presso l'intestato Tribunale (che si intendono integralmente riportate), in quanto ritenuta già verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi, oggettivi per l'accesso alle procedure previste dalla legge n. 3/2021, nonché la carenza di cause di inammissibilità, offre una ulteriore proposta volta a garantire una maggiore soddisfazione dei creditori allungando il piano del doppio del termine originariamente previsto, e perciò portandolo da tre anni a sei, aumentando in tal modo del doppio la percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto a quanto originariamente previsto.

Preliminarmente, appare doveroso evidenziare i cambiamenti della normativa sul sovraindebitamento apportati dalla **legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)** la quale ha anticipato al 25.12.2020 l'entrata in vigore di una parte del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

In particolare l'articolo 4 ter intitolato "Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti."

Al fine di rendere più agevole l'esposizione della presente integrazione si riportano l'inserimento e/o modifiche degli articoli di interesse.

- **Articolo 7 d-ter:** *"limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*. In sostanza, la nuova normativa

Luigi Amante



prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna delle delineate ipotesi. Difatti la colpa grave denota un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevato che si ravvisa nel momento in cui il debitore abbia assunto un comportamento avventato tale da poter affermare che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza. Diversamente, non rientrano nella qualifica di "colpa grave" il fatto di aver mal calcolato le capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni della capacità di reddito. Ebbene, il Sig. Amante, come già argomentato nel piano precedentemente depositato, ha contratto debiti per far fronte alle esigenze della famiglia (separazione con la ex moglie alla quale, nonostante il divorzio, nei momenti di difficoltà, ha continuato a trasmettere soldi, mantenimento, istruzione delle figlie ecc), quindi il suo comportamento non può considerarsi irragionevole. Sul punto si riporta la decisione del Tribunale di Napoli Nord del 18.05.2018 dalla quale si ricava il seguente principio di diritto: **È meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza dell'indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del nucleo familiare. Al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all'istituto di credito le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante. In ottemperanza al principio di parità di trattamento tra i creditori anche il cessionario del quinto può essere assoggettato alla falcidia del credito prevista per i chirografi.**

- **Articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:** "1-bis. La proposta di piano del





consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 secondo periodo." In particolare, preme evidenziare che IBL, nonostante la cessione e delega sullo stipendio del Sig. Amante garantiscano un regolare pagamento dell'intero rimborso, non può ricevere un trattamento preferenziale rispetto agli altri creditori chirografari;

- Art. 9, comma 3-bis lett. e): "L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis" Nel caso di specie la valutazione del merito creditizio non è stata effettuata in quanto non è sufficiente verificare l'assenza di eventuali trattenute in busta paga! In particolare, riguardo i prestiti concessi da [redacted] concessi nel 2016 è possibile affermare l'assenza della valutazione del merito creditizio atteso che nella "storia del debito", da un punto di vista cronologico, sono collocati all'ultimo posto. Con molta probabilità è proprio a causa della trattenuta obbligatoria in busta paga che il Sig. Amante non è riuscito a onorare gli altri debiti. La valutazione del merito creditizio deve essere globale ed effettuata attraverso la consultazione delle banche dati (es. CRIF, Visura Centrale Rischi) altrimenti il semplice controllo della busta paga diventerebbe uno strumento di garanzia del rimborso, senza tener conto dell'effettiva capacità del contraente di sostenere TUTTI gli impegni presi con tutti i creditori e non con la singola banca e/o finanziaria!! L'art. 5, primo comma, TUB il quale specifica che "Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal

Luigi Dante





presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia" è stato trasfuso dalla giurisprudenza nella necessità di svolgere "una corretta erogazione del credito, nel rispetto non soltanto delle ragioni dell'utenza, ma di quelle delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni reciproche" (Cass. n. 343/1993; Cass. n. 5562/1999). In altri termini, la valutazione del merito creditizio è prevista per la tutela della banca stessa, del soggetto richiedente il prestito e, più in generale, per la salvaguardia dell'intero sistema bancario dal momento che l'assenza di qualsiasi controllo potrebbe generare una crisi derivante dal mancato rimborso dei prestiti, con la conseguente impossibilità per la clientela di ottenere liquidità. Inoltre, qualora la banca non ricorresse ad una adeguata valutazione del merito creditizio una tale condotta potrebbe configurare: **1) una responsabilità contrattuale di tipo risarcitorio ex art. 1218 c.c.**, derivante dall'aver concesso un prestito, in violazione del principio della sana e prudente gestione di cui all'art. 5 TUB, perché ha portato ad un indebitamento eccessivo il cliente (cfr. Cass. n. 17268/2017 che ha condannato la banca al pagamento dei danni per aver erogato un credito ad una società, senza che quest'ultima si trovasse in condizioni economico-finanziaria tali da giustificare un tale impegno finanziario); **2) una responsabilità di tipo precontrattuale ex art. 117, 1374 e 1375 c.c.**, per aver concluso in violazione dell'obbligo di buona fede un contratto che ha provocato danni che, a fronte di informazioni più chiare e/o comunque in caso di diniego del finanziamento, non si sarebbero mai verificati.


- **Articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti 3-ter** "Il creditore che ha





colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore." **Tale articolo introduce una sanzione processuale per gli istituti di credito che abbiano concesso credito a detto debitore, in assenza di verifica del merito creditizio.** Infatti il legislatore prevede uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il credito. Sul punto si menziona la decisione del Tribunale di Rimini, 01.03.2019 Est Silvia Rossi con la quale è stato omologato il piano del consumatore rigettando l'opposizione proposta sotto il profilo della meritevolezza. In questo caso dalla documentazione prodotta emergeva che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta sullo stipendio. Ai sensi del 124 TUB, infatti, l'istituto finanziatore ha il dovere di valutare dettagliatamente la posizione del richiedente un finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

- Articolo 12-bis comma 3-bis "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". La norma va letta in modo coordinato con








l'art. 124 bis TUB che prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza dell'intermediario finanziario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale, nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, la funzione di consulenza dovuta dall'intermediario e a protezione del mercato e dello stesso istante. Quindi, deve ritenersi che il debitore, avendo domandato l'accesso al credito tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

- **Dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente articolo 14-quaterdecies (Debitore incapiente)** *"Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai fini del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati."* La normativa consente l'esdebitazione debitore incapiente cioè una persona fisica che si trova in una situazione tale da non poter mettere a disposizione dei propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Tale riferimento viene riportato per dimostrare che in subordine al piano il Sig. Amante Luigi può certamente chiedere la liquidazione potendo lo stesso mettere a disposizione il suo stipendio consentendo una trattenuta sullo stesso che però vada a soddisfare tutti i creditori attraverso una ristrutturazione di tutti i debiti. **Nella liquidazione non è stato ricompreso il TFS**







perché pur essendo un credito futuro lo stesso ha una particolare natura, verrà erogato solamente alla conclusione del rapporto di lavoro e il relativo anticipo può essere richiesto solamente con prestito bancario. Infatti, l'art. 3, co. 2, del D. L. 28 marzo 1997, n. 79 e dell'art. 12, co. 7, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 prevedono espressamente che:

<<alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi>> (art. 3, co. 2, del D. L. 28 marzo 1997, n. 79); <<il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta un tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (...); c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro>> (art. 12, co. 7, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78). Il dettato normativo lascia dunque poco spazio





all'interpretazione in quanto disciplina un sistema di erogazione del TFS ben specifico e puntuale. Il diverso trattamento del TFS rispetto al TFR, è stato sottoposto all'attenzione della Corte Costituzionale, infatti, con ordinanza n. 136/2018, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 3, co. 2, del D. L. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito con modificazioni con Legge 28 maggio 1997, n. 140) e successive modifiche, nonché dell'art. 12, co. 7, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 2010, n. 122) e successive modifiche, nella parte in cui dispongono, rispettivamente, il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio (o TFS) spettanti ai dipendenti pubblici. Quindi, chiarito che la normativa del TFS differisce da quella del TFR è certo che mettere a disposizione dei creditori la somma che il Sig. Amante percepirà a titolo di [REDACTED] attualmente impossibile. Il pagamento dei creditori con il l'utilizzo del TFS sarebbe possibile solo attraverso il ricorso al prestito bancario che, oltre ad essere in aperto contrasto con lo spirito della legge del sovra indebitamente, non può essere richiesto dal Sig. Amante per carenza dei requisiti di legge. Invero, l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche, oppure avendo optato per l'accesso a pensione con la cosiddetta "quota 100", di cui all'articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019..

Oltre alle sopracitate e argomentate modifiche di legge preme sottolineare quanto previsto nella

Luigi Di Biase





Relazione Illustrativa del 10 gennaio 2018 al nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza che riguardo al requisito della valutazione della meritevolezza ha deciso di non esigere requisiti troppo stringenti, tenuto conto da un lato dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari, dall'altro della oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza senza rischiare di restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustare sostanzialmente la finalità politico-economica ad esso sottese.

Ciò detto si propone la seguente alternativa/integrazione del piano.


Premesso che, in data 19.02.2021, veniva inviata, a mezzo pec, la richiesta di precisazione del credito e che, relativamente ai creditori che non hanno inviato alcuna risposta si conferma il credito già indicato in precedenza, si elencano tutti i crediti coinvolti nel presente piano.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

I crediti sopra elencati, essendo tutti chirografari, sono stati falcidiati nella misura del 60%.

Il Sig. Amante, quindi, propone, mettendo a disposizione l'importo mensile di euro 600,00, il pagamento integrale del 40% dei suoi debiti in un arco temporale di 6 anni.

L'importo mensile di 600,00 euro verrà ripartito in parti uguali tra tutti i creditori, ed estinto il debito di importo più basso la quota mensile verrà ricalcolata e ridistribuita in parti uguali a tutti





i creditori fino all'estinzione di tutti i debiti.

Per rendere più agevole la comprensione si allega la tabella illustrativa nella quale viene indicato, per ciascun creditore, il debito contratto, il debito stralciato e il debito residuo a cadenza annuale.

Il pagamento ai creditori inizierà solo nel momento in cui verranno soddisfatti i crediti professionali prededucibili concordati nella seguente misura:

Gestore Avv. [REDACTED];

Difensore Avv. [REDACTED]

Si rimanda alla tabella illustrativa indicante la soddisfazione dei predetti crediti professionali in 10 mesi.

Il pagamento della rata mensile verrà effettuata a mezzo RID da appoggiare su un conto corrente aperto presso un Istituto Bancario individuato dal Giudice in sede di omologa del piano, sul quale saranno versate entro il giorno 10 di ogni mese.

In subordine al piano si chiede l'apertura della procedura di liquidazione.

Numerosi Tribunali hanno, infatti, ritenuto ammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio privo di beni (la liquidazione di beni futuri).

Si menziona la decisione del Tribunale di Bologna che con provvedimento emesso in data 4.08.2020, ha ritenuto ammissibile, ai sensi degli artt. 14 *ter* e seguenti L. 27 gennaio 2012, n. 3, la domanda di liquidazione del patrimonio presentata da un consumatore, pur in assenza di beni mobili o immobili liquidabili e in sola presenza di crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro.

La decisione del Tribunale di Bologna non è isolata ma si colloca nel solco tracciato dai Tribunali di Milano (16.09.2017), Rovigo (31.01.2018), Pordenone (14.03.2019), Matera (24.07.2019) e Verona (21.12.2018), che, negli ultimi anni, si sono espressi in tal senso.





Alla luce delle sopra esposte considerazioni si ribadisce (come già richiesto precedentemente nel piano del consumatore in subordine per la liquidazione del patrimonio depositato prima della presente integrazione) in subordine, **la richiesta di liquidazione del patrimonio con conseguente formazione del progetto di stato passivo a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 14 octies L. 3/2012.**

Infine, giova sottolineare che la disciplina della liquidazione del patrimonio è sostanzialmente mutuata da quella fallimentare sulla quale non si discute dell'ammissibilità della domanda di fallimento in proprio presentata dal fallito privo di beni, quindi, sarebbe del tutto irragionevole, precludere l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio al debitore non fallibile titolare unicamente di crediti futuri.

Allegati:

- estratto legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 17;
- ricevute di accettazione relative alla richiesta di precisazione del credito;
- ricevute di avvenuta consegna relativa alla richiesta di precisazione del credito;
- precisazione dei crediti;
- tabella illustrativa piano;
- tabella illustrativa crediti professionali prededucibili.

Il consumatore

Luigi Amante

